



Regione Lombardia

DECRETO N. 9943

Del 23/07/2026

Identificativo Atto n. 488

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA

Oggetto

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL D. LGS. 190/2024, ALLA SOCIETA' DG ITALIA HOLDING S.R.L., CON SEDE LEGALE IN BOLZANO (BZ), P. IVA 03122330214, PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO "STAND ALONE" DI POTENZA PARI A 80 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI OSTIGLIA (MN)

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. RISORSE ENERGETICHE, PROGRAMMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

VISTA l'istanza presentata dalla Società DG Italia Holding S.r.l., proponente, con sede legale in Bolzano (BZ), P. IVA 03122330214, in data 22/05/2025 su Piattaforma Procedimenti, identificata con sigla FERA412934, relativa al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 190/2024, per la costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico "stand alone" (BESS) di potenza in immissione e in prelievo pari a 80 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Ostiglia (MN);

CONSIDERATO che nella fase di presentazione dell'istanza FERA412934 il proponente ha indicato quale amministrazione competente al rilascio del titolo, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 190/2024, la Provincia di Mantova, in luogo di Regione Lombardia come da Allegato C Sezione I lett. u) del D. Lgs. 190/2024;

CONSIDERATO che in data 11/06/2025 è stata pubblicata la L.R. 8/2025 che ha adeguato le competenze amministrative, in materia di procedimenti amministrativi relativi agli impianti a fonti rinnovabili, alla ripartizione effettuata dal D. Lgs. 190/2024, confermando nell'art. 10, comma 1, lett. c) la competenza regionale per i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti dell'Allegato C Sezione I lett. u) del D. Lgs. 190/2024;

CONSIDERATO, dagli elaborati progettuali, che l'impianto in oggetto si sviluppa nel Comune di Ostiglia per una superficie di circa 2 ha, occupando le particelle 66 e 93 del Foglio 44 Comune di Ostiglia aventi destinazione urbanistica agricola, e che le opere di connessione prevedono una linea elettrica in media tensione connessa alla sottostazione utente MT/AT 132 kV (impianto di utenza per la connessione) e una linea elettrica AT 380/132 kV (impianto di rete per la connessione) che si sviluppa interamente nel territorio comunale di Ostiglia, lungo la strada comunale delle Basse e Via Vignale, e si connette in antenna alla stazione elettrica di trasformazione (SE) di Terna, denominata Ostiglia;

PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dalla Provincia di Mantova, mediante nota provinciale prot. 43324 del 04/07/2025 di richiesta alla Società proponente di completamento documentale dell'istanza e successiva nota prot. 53744 del 28/08/2025 di avvio del procedimento e contestuale convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che, in esito alla convocazione della Conferenza di servizi, sono pervenuti alla Provincia di Mantova:

- nota ARPA Lombardia Dipartimento Cremona - Mantova datata 04/09/2025 di richiesta di integrazioni sulla componente acustica, sulla componente campi elettromagnetici e sul piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- nota Vigili del Fuoco Comando provinciale di Mantova datata 08/09/2025 di richiesta di presentazione di istanza di valutazione del progetto e di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- nota Comando Forze Operative Nord datata 28/08/2025 di rimando del parere di competenza al comando Militare Esercito Lombardia;
- nota Ambito Territoriale Ottimale di Mantova datata 29/08/2025 di comunicazione di nessuna osservazione, ai fini della realizzazione dell'intervento;
- nota Parco Oglio Sud datata 03/09/2025 di comunicazione di esclusione dell'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza rispetto ai siti Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/1997;
- nota del Comando Interregionale Marittimo Nord datata 12/09/2025 di comunicazione di nulla osta alla realizzazione dell'intervento;
- nota del Comune di Ostiglia datata 03/10/2025 di comunicazione del parere negativo alla realizzazione dell'intervento;

RILEVATO che la Società proponente in data 16/10/2025 e 17/10/2025 ha trasmesso ad ARPA Lombardia, al Comando provinciale di Mantova dei Vigili del Fuoco le integrazioni richieste dagli enti e al Comune di Ostiglia, in data 05/11/2025, le controdeduzioni allo stesso parere comunale negativo;

CONSIDERATO, altresì, che sono ulteriormente pervenuti i seguenti pareri:

- Comando Militare Esercito Lombardia datato 21/10/2025 di espressione di nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione di realizzare i lavori in modo conforme alla documentazione progettuale allegata all'istanza, riepilogativa delle espressioni di:
 - 3° Reparto infrastrutture Milano
 - Comando Interregionale Marittimo Nord La Spezia;
 - Comando C4 Esercito Roma;
 - Comando Truppe Alpine SM Bolzano;



Regione Lombardia

- 32° RGT trasmissioni Padova;
 - 1ª Regione Aerea – Comando Squadra Aerea;
 - Comando per le operazioni in rete – Reparto C4 Roma;
 - Comando Legione C.C. Lombardia Milano
- ARPA Lombardia Dipartimento Cremona - Mantova datato 17/11/2025 di conferma che la documentazione integrativa fornita dalla Società proponente risponde a quanto richiesto dalla stessa Agenzia con nota del 04/09/2025;
 - Ministero delle imprese e del Made in Italy datato 29/12/2025 di trasmissione delle indicazioni operative per la presentazione di dichiarazione asseverata circa la presenza o l'assenza di interferenze con le reti di comunicazione, ai sensi del D. Lgs. 259/2003;
 - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Mantova datata 06/02/2026 di trasmissione di parere favorevole con prescrizioni: realizzazione delle opere e impianti in piena conformità al progetto e alla normativa UNI, CEI; eventuali varianti progettuali che comportino un aggravio del rischio di incendio dovranno essere preventivamente sottoposte a nuova approvazione, ai sensi del D.M. 07/08/2012;

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi, convocata con nota della Provincia di Mantova nota prot. 53744 del 28/08/2025, ha avuto una prima seduta in data 24/11/2025 nella quale è stata comunicata l'archiviazione dell'istanza per sopravvenuta normativa costituita dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 8/2025 che assegna a Regione Lombardia la competenza allo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti dell'Allegato C Sezione I lett. u) del D. Lgs. 190/2024 e che, pertanto, tale disposizione costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del D. Lgs. 190/2024;

PRESO ATTO della conseguente determinazione della Provincia di Mantova – atto dirigenziale n. 29 del 12/01/2026 - di archiviazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/1990, dell'istanza presentata dalla Società DG Italia Holding S.r.l. richiamata in premessa, a motivo della competenza attribuita a Regione Lombardia;

CONSIDERATA altresì la nota di Regione Lombardia prot. regionale V1.2026.0022216 del 08/04/2026, inviata alla Società proponente, alla Provincia di Mantova e al Comune di Ostiglia, con cui Regione Lombardia comunica la presa in carico del procedimento amministrativo, confermando l'assegnata competenza amministrativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 8/2025;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che la presa in carico del procedimento amministrativo da parte di Regione Lombardia è svolta in adempimento al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, di cui all'art. 1 della L. 241/1990;

CONSIDERATO, altresì, che l'istruttoria svolta da Regione Lombardia ha verificato che nell'ambito del procedimento amministrativo svolto fino alla data di emanazione del provvedimento provinciale di archiviazione sono pervenuti i seguenti pareri, nulla osta:

- Parco Oglio Sud datata 03/09/2025 di comunicazione di esclusione dell'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza rispetto ai siti Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/1997;
- Comando Militare Esercito Lombardia datato 21/10/2025 di espressione di nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione di realizzare i lavori in modo conforme alla documentazione progettuale allegata all'istanza;
- Comando Interregionale Marittimo Nord datata 12/09/2025 di comunicazione di nulla osta alla realizzazione dell'intervento;
- ARPA Lombardia Dipartimento Cremona - Mantova datato 17/11/2025 di rispondenza della documentazione alle richieste dalla stessa Agenzia con nota del 04/09/2025;
- Vigili del Fuoco Comando provinciale di Mantova datata 06/02/2026 di trasmissione di parere favorevole con prescrizioni: realizzazione delle opere e impianti in piena conformità al progetto e alla normativa UNI, CEI; eventuali varianti progettuali comportanti un aggravio del rischio di incendio siano sottoposte a nuova approvazione, ai sensi del D.M. 07/08/2012;
- Ambito Territoriale Ottimale di Mantova datata 29/08/2025 di comunicazione di nessuna osservazione, ai fini della realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che le prescrizioni contenute nei pareri espressi sono accoglibili senza dover apportare modifiche al procedimento amministrativo;

VISTO il parere negativo del Comune di Ostiglia datato 03/10/2025 nel quale viene espresso:

- che la zona nella quale è prevista la realizzazione dell'intervento è classificata dal vigente Piano di governo del Territorio zona E "agricola";
- che l'insediamento di strutture tecnologiche deve avvenire nel rispetto della equa distribuzione delle infrastrutture sul territorio comunale che vede già la presenza di due centrali termoelettriche;



Regione Lombardia

CONSIDERATA la nota prodotta dalla Società DG Italia Holding S.r.l. datata 03/11/2025, documento OST.IA.060b.00_Lettera in risposta al parere del Comune di Ostiglia, recante controdeduzioni al parere del Comune;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori osservazioni da parte del Comune di Ostiglia non è individuabile una determinazione finale del Comune e che l'assenza di tale determinazione, congruamente motivata, nell'ambito della Conferenza di servizi equivale ad assenso, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990;

CONSIDERATO che, con nota del 17/06/2026 la Società ha inviato una Relazione integrativa con la quale vengono proposte misure compensative, ai sensi dell'articolo 9 comma 10 lettera d) del D. Lgs. 190/2024, pari al 2 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata, rendendosi disponibile ad un aggiornamento in sede di confronto con gli enti competenti o sulla base di eventuali ulteriori prescrizioni istruttorie;

CONSIDERATO che la LR 26/2003, art.29 comma 1 lettera *i bis 1*), demanda ad un Regolamento la definizione delle compensazioni, e al *punto 3.2.* prevede la facoltà, per il Comune, di monetizzare fino al 50 % le compensazioni territoriali;

DATO ATTO che nelle more della approvazione del Regolamento la società proponente ha indicato una cifra pari a € 460.000,00 senza prevedere un programma di compensazioni;

DATO ATTO, inoltre, che il Comune non ha indicato le opere a compensazione che ritiene necessarie e non ha manifestato la volontà di monetizzarne fino al 50% del valore;

RITENUTO di demandare la definizione del programma di compensazioni territoriale e la necessaria quantificazione economica a successivo atto di Regione Lombardia che tenga conto delle determinazioni del Regolamento in itinere;

CONSIDERATA la presa in carico del procedimento amministrativo da parte di Regione Lombardia che ha valutato le risultanze istruttorie acquisite dalla Provincia di Mantova e che si provvede a farle proprie, in quanto ritenute rispondenti alla conduzione del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024;

CONSIDERATO altresì, che la comunicazione di Regione Lombardia di presa in carico del procedimento è datata 08/04/2026 e, pertanto, successiva al termine di conclusione della Conferenza di servizi condotta dalla Provincia di Mantova, stabilita ai sensi dell'art. 9, comma 9 del D. Lgs. 190/2024 in 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione 24/03/2026, e che alla data dell'08/04/2026 non sono pervenuti ulteriori pareri in merito;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024 considera gli impianti di accumulo elettrochimico tra gli impianti di energia da fonti rinnovabili per cui lo stesso decreto legislativo definisce i regimi amministrativi per il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio;

VALUTATO che:

- gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
- nel panorama normativo nazionale la valutazione dell'impatto cumulativo sul territorio è contemplata solo per le procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, attraverso l'applicazione del D.M. 52/2015, il quale considera l'effetto cumulativo degli impatti dell'intervento in progetto sommato con altri progetti esistenti o approvati appartenenti ad una stessa categoria progettuale;
- gli impianti di accumulo elettrochimico non rientrano tra le categorie progettuali assoggettate, ai sensi dell'Allegato IV Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale e che, pertanto, sono automaticamente esclusi da valutazioni sulla cumulabilità degli impatti;

pertanto, i motivi elencati rendono superabile il parere del Comune di Ostiglia;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023 e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 "Lombardia Green", Ambito 5.1 "Transizione ecologica", Obiettivo Strategico 5.1.2 "Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche e "Obiettivo Strategico 5.1.3 "Promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili";

VISTA la L.R. n.20 del 07/07/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative all'intervento in elencati nelle premesse;



Regione Lombardia

2. di stabilire che i titoli edilizi per la realizzazione dell'intervento sono da acquisire successivamente al rilascio del presente provvedimento;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D. Lgs. 190/2024, la Società DG Italia Holding S.r.l., proponente, con sede legale in Bolzano (BZ), P. IVA 03122330214 alla costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico "stand alone" (BESS) di potenza in immissione e in prelievo pari a 80 MW da realizzarsi nel Comune di Ostiglia (MN) in corrispondenza delle particelle 66 e 93 del Foglio 44 del Comune e le relative opere di connessione che si sviluppino interamente nel territorio comunale, lungo la strada comunale delle Basse e Via Vignale e che si connettono in antenna alla stazione elettrica di trasformazione (SE) di Terna, denominata Ostiglia, secondo la seguente configurazione, come da progetto approvato e successive modifiche e/o integrazioni intervenute;

componenti	numero	caratteristiche tecniche	
container con batterie da 314 Ah	86	5,01 MWh	energia immagazzinata da un singolo container
		320 MWh	energia totale fornita dal sistema BESS
		80 MW	potenza
		4 h	ciclo di carica/scarica
container power conversion system	21	4,39 MVA	container per trasformatori
container power conversion system	1	3,2 MVA	container per trasformatore

I container di batterie afferiscono ad un container power conversion system (PCS) a costituire un'isola BESS. I container BESS sono connessi ai trasformatori BT/MT e in seguito alla cabina di raccolta. La cabina di raccolta è connessa tramite una linea elettrica in MT alla sottostazione utente MT. La sottostazione utente è dotata di un trasformatore MT/AT che innalza la tensione a 132 kV. Dalla sottostazione utente si diparte l'elettrodotto AT che si connette in antenna alla SE Ostiglia 380/132 kV;

4. di stabilire che l'autorizzazione si intende soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri espressi e che eventuali varianti al progetto, costituito dagli allegati agli atti della scrivente amministrazione, sono sottoposte a nuova istanza da



Regione Lombardia

presentare alla scrivente Amministrazione attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024, l'intervento in oggetto di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
6. di dichiarare che la presente autorizzazione costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. c, del D. lgs. 190/2024 variante allo strumento urbanistico;
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 9 del D. Lgs. 190/2024, che il titolare della presente autorizzazione, Società DG Italia Holding S.r.l., proponente, con sede legale in Bolzano (BZ), P. IVA 03122330214, è tenuta a comunicare alla U.O. Energia e Pianificazione ed Efficientamento energetico di Regione Lombardia, la data di inizio lavori, la data di entrata in esercizio dell'impianto e il soggetto esercente lo stesso impianto;
8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. d) del D. lgs. 190/2024, la presente autorizzazione reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. d) del D. lgs. 190/2024, le garanzie finanziarie a favore di Regione Lombardia per gli effetti del punto 8) ammontano a € 1.179.532,08 e che le stesse sono da presentare entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
10. di stabilire che il valore, la tipologia e le modalità di corresponsione delle compensazioni a favore del Comune di Ostiglia per la realizzazione dell'intervento saranno determinate, in accordo con l'Amministrazione stessa e il proponente, con successivo atto di Regione Lombardia a seguito dell'approvazione del Regolamento previsto dell'art.29 della LR 26/2003.
11. di dare atto che l'avvio dei lavori è consentito nelle more della definizione dell'atto sopra indicato;
12. di dichiarare che l'efficacia temporale è pari alla durata dell'esercizio dell'impianto;
13. di dichiarare che l'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i 18 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
14. di dichiarare, altresì, che l'autorizzazione decade in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;



Regione Lombardia

15. di notificare il presente provvedimento alla Società proponente e agli enti convocati in Conferenza di servizi;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento autorizzatorio unico sul sito internet di Regione Lombardia;
17. di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica dell'atto.

La Dirigente
ELENA COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.